



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 16/11/2006

COMUNE DI BITONTO (Bari)

Approvazione variante urbanistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con nota n° 6815/DSI del 19/10/2005 la "Ferrotramviaria S.p.A." presentava a questo Comune il progetto del sottopasso - a via Berardi/via Lazzati - alla linea ferroviaria Bari-Barletta, progetto elaborato dalla stessa società e finalizzato alla soppressione del passaggio a livello di via Giovinazzo (Km 17+650,95), con oneri di progettazione e di realizzazione a totale carico della "Ferrotramviaria S.p.A." medesima;

- che gli elaborati del predetto progetto - già comprendente il piano particellare di acquisizione/esproprio degli immobili interessati - sono stati integrati con l'elenco ditte elaborato dall'U.T.C.;

- che l'inserimento della predetta opera - classificabile fra quelle di urbanizzazione primaria ed afferenti a servizi a rete di interesse pubblico in materia di strade - nel P.R.G. vigente comportava una variante puntuale a tale strumento urbanistico generale;

- che con deliberazione di C.C. n° 89 del 28/11/2005:

-) veniva approvato il progetto del sottopasso alla linea ferroviaria Bari-Barletta di cui è detto in precedenza;

-) veniva contestualmente adottata - richiamando l'art. 16 della L.R. 11/5/2001 n° 13 - la variante puntuale al P.R.G. vigente correlata all'inserimento nello stesso dell'opera progettata;

- che la predetta variante urbanistica veniva regolarmente pubblicata ai sensi di legge e successivamente con deliberazione n° 18 del 22/3/2006 il Consiglio Comunale ha controdedotto alle osservazioni/opposizioni pervenute a seguito di tale pubblicazione;

CONSIDERATO che, pur avendo le controdeduzioni assunte lasciata imm modificata la soluzione progettuale del sottopasso approvata in prima fase, il Consiglio Comunale non si è però formalmente ed esplicitamente pronunciato definitivamente sulla approvazione della variante urbanistica puntuale in parola;

- che l'intervenuta L.R. 22/2/2005 n° 3 (pubblicata sul B.U.R. n° 32 del 25/2/2005 ed entrata in vigore il 12/3/2005) recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità" all'art. 25 ha disposto l'abrogazione - dalla sua entrata in vigore - di tutte le norme legislative e regolamentari regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità contrastanti con le disposizioni normative recate

dalla medesima L.R. n° 3/2005;

DATO ATTO che i proprietari delle aree attinte dall'opera progettata in argomento sono intervenuti nel procedimento formulando le proprie osservazioni/opposizioni singolarmente e specificamente disaminate dal consiglio Comunale con la deliberazione n° 18 del 22/3/2006, secondo le forme previste dalla legge regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n° 3/2005;

RITENUTO di dover pronunciarsi esplicitamente e definitivamente sulla approvazione della variante urbanistica sottesa all'opera di sottopasso a via Berardi/via Lazzati - della linea ferroviaria Bari-Barletta progettata dalla "Ferrotramviaria S.p.A." e di cui è detto in precedenza, nonché di dover assumere su tutti gli altri conseguenti aspetti le determinazioni opportune e necessarie per una celere procedura di acquisizione/esproprio delle aree interessate dall'opera;

PRECISATO che la modifica urbanistica adottata:

-) è determinata da una oggettiva e prevalente esigenza di pubblico interesse - che appare concreta ed attuale e non arbitraria né illogica rappresentata dalla accertata sussistenza della esigenza, a seguito della prevista soppressione del passaggio a livello di via Giovinazzo, di realizzare una connessione tra la viabilità corrente a monte e quella corrente a valle della linea ferroviaria Bari-Barletta,
-) trova in tale ragione esauriente giustificazione, in linea con quanto previsto dall'art. 10 comma 7 della L. 17/8/1942 n° 1150;

CONSIDERATO che pertanto la suddetta variante alla strumentazione urbanistica vigente si appalesa pienamente legittima;

DATO ATTO che trattasi di opera per la quale per le sue caratteristiche (di urbanizzazione primaria ed afferente a servizi a rete di interesse pubblico in materia di lavori stradali) può essere seguito il modulo procedimentale urgente previsto dagli artt. 22 e 22/bis del D.P.R. 8/6/2001 n° 327, giusta quanto disposto dall'art. 15 comma 2 lett. b) e c) della L.R. 22/2/2005 n° 3;

- che detto procedimento urgente consente la determinazione - da eseguire comunque in base ai criteri legali - delle indennità espropriative ed occupative provvisorie e l'emanazione ed esecuzione del decreto di esproprio in assenza di contraddittorio con gli interessati e senza particolari indagini e formalità;

Che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né variazione di entrate per cui non va sottoposto al visto del Settore Finanziario;

DATO ATTO che sulla proposta del presente provvedimento sono stati acquisiti, come da allegato, i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del "Testo Unico degli Enti Locali" approvato con D. L.vo 18/8/2000, n° 267;

Ad unanimità di voti, resi per alzata di mano, come accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Approvare definitivamente la variante urbanistica adottata con deliberazione di C.C. n° 89 del

28/11/2005 - quale sottesa all'opera di sottopasso (a via Berardi/via Lazzati) della linea ferroviaria Bari-Barletta progettata dalla "Ferrotramviaria S.p.A." e di cui è detto in narrativa - tenuto conto delle osservazioni/opposizioni pervenute dai proprietari delle aree interessate e delle controdeduzioni assunte con deliberazione di C.C. n° 18 del 22/3/2006;

3) Confermare l'approvazione - anche al fine della dichiarazione di pubblica utilità - del progetto dell'opera di sottopasso a via Berardi/via Lazzati richiamata in narrativa ed al punto 2) precedente;

4) Dare atto che l'intera spesa per l'acquisizione/esproprio degli -immobili e per la realizzazione dell'opera graverà sulla "Ferrotramviaria S.p.A." senza alcun onere per il Comune di Bitonto;

5) Dare atto che il vincolo preordinato all'acquisizione/esproprio sui beni immobili interessati dall'opera di cui al punto 3) precedente viene apposto con il presente provvedimento approvativo della variante urbanistica adottata con C.C. n° 89/2005 e confermativo del progetto localizzativo dell'opera;

6) Dichiarare l'urgenza dell'avvio e della esecuzione dei relativi lavori, autorizzando:

a) l'emanazione ed esecuzione del decreto di esproprio degli immobili interessati, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 del D.P.R. n° 327/2001;

b) l'emanazione dell'ordinanza di occupazione temporanea degli immobili non soggetti al procedimento espropriativo ma necessari per la corretta esecuzione dei lavori previsti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del D.P.R. 327/2001;

7) Stabilire che il decreto di esproprio di cui al punto 6/a) precedente venga emanato entro il termine di cinque anni dalla data del presente provvedimento;

8) Dare atto che il presente provvedimento approvativo del progetto è titolo abilitativo della susseguente attività costruttiva, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 6/6/2001 n° 380;

9) Comunicare - con posta raccomandata con avviso di ricevimento o con altra forma di comunicazione equipollente ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n° 327/2001 e dell'art. 14 della L.R. n° 3/2005 - il presente provvedimento ai proprietari degli immobili da assoggettare ad acquisizione/esproprio o ad occupazione temporanea;

10) Dare atto che - ai sensi dell'art. 151 del D. L.vo n° 267 del 18/8/2000 - il presente provvedimento non va sottoposto al visto del Settore Finanziario in quanto non comporta impegno di spesa né variazione di entrate;

11) Trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Tecnici per i conseguenti atti di gestione;

12) Trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Regione Puglia ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo 8/6/2001 n° 327.

Ing. Mario Granieri
Dir. Settore Territorio

